

# Messaggio 1356

## Che accompagna il disegno di legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Il commercio delle armi e delle munizioni è regolato nel nostro Cantone:

--- dal Concordato sul commercio di armi e di munizioni approvato dal Consiglio federale il 20 luglio 1944, al quale il Ticino ha aderito con decreto legislativo del 4 novembre 1946;

--- dal Regolamento del Consiglio di Stato sul commercio di armi e munizioni del 25 febbraio 1947; --- dal decreto esecutivo concernente la patente per la vendita di armi e munizioni del 4 novembre 1947.

Sono inoltre applicabili alla materia, limitatamente a talune categorie di armi e di munizioni, il decreto del Consiglio federale concernente il materiale da guerra del 28 marzo 1949 e la relativa ordinanza di applicazione recante la stessa data. Questa regolamentazione, oltre ad avere il difetto di basarsi in gran parte su norme esecutive, si è rivelata con il passar degli anni anche sostanzialmente imprecisa e lacunosa, tale insomma da rendere spesso difficile e addirittura inefficace l'intervento degli organi amministrativi chiamati ad occuparsi di questo delicato settore.

Il ripetersi in questi ultimi anni di atti criminosi e di gravi incidenti spesso imputabili all'uso sconsiderato d'armi da parte di minorenni e la presenza, in continuo aumento, nel nostro Cantone, di numerosi stranieri non facilmente controllabili ha indotto il Dipartimento di polizia a riesaminare tutto il problema onde giungere a una regolamentazione più solida dal profilo legislativo e più consona alle esigenze di una energica ed efficace applicazione. L'opportunità di introdurre alcune innovazioni di un certo rilievo (quale ad esempio il divieto di vendere armi e munizioni ai minorenni) che eccedevano i limiti di una corretta delegazione legislativa rese necessario sostituire alle norme esecutive una nuova legge, il cui progetto proponiamo alla vostra approvazione.

L'affinità di materia delle norme sul porto d'armi (decreto esecutivo del 17 marzo 1942) indussero inoltre a includere nella nuova legge anche queste disposizioni finora assise, in modo assai poco convincente, sulla delegazione contenuta nell'art. 3, cpv. 4, della legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Poiché le deficienze accertate dall'esperienza erano di natura prevalentemente formale, la nuova legge introduce soltanto le innovazioni sostanziali indispensabili limitandosi piuttosto a riordinare la materia e a chiarire alcuni concetti per renderne più agevole l'attuazione e segnatamente per meglio regolare la questione delle patenti per la vendita delle armi e delle munizioni. Le 36 patenti in corso attualmente appaiono in evidente sproporzione con le necessità del nostro Cantone. Per parecchie di esse il rinnovo costituisce per l'interessato più una questione di tradizione che un vero e proprio interesse commerciale. E' chiaro che in tali casi i superiori motivi di ordine pubblico prevalgono sui modesti interessi privati in gioco e il maggior rigore che presiederà al rilascio delle patenti, in particolare con l'esigenza di un esame teorico pratico cui dovrà sottoporsi il richiedente, non esorbita da quel principio di adeguatezza la cui lesione porrebbe la legge in conflitto con l'art. 31 della Costituzione federale.

A questo proposito rileviamo che il problema si è posto anche a livello concordatario ed è in corso un'indagine, promossa dalla conferenza dei comandanti cantonali di polizia, per conoscere l'atteggiamento dei Cantoni in merito all'introduzione di commissioni d'esperti davanti alle quali i richiedenti la patente debbano sostenere un esame che accerti le loro conoscenze tecniche in materia di armi e munizioni.

Eccettuata l'introduzione dell'esame teorico-pratico, i primi otto articoli della legge riprendono sostanzialmente le disposizioni sinora in vigore. Si è tuttavia ritenuto opportuno completare la definizione generale di armi dell'art. 1 del Regolamento del 25 febbraio 1947 con un elenco esemplificativo che ne permetta una migliore intelligenza (art. 1).

La novità più importante della legge è introdotta all' art. 9 che statuisce il divieto di vendere armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura ai minorenni. La necessità di una chiara regolamentazione in questo settore non è più da dimostrare dopo gli incidenti, talora assai gravi, intervenuti a seguito di imperizia e imprudenza nella manipolazione di armi ed esplosivi da parte di minorenni.

Basti ricordare l' incidente occorso a un ragazzo sedicenne di Ascona il quale sparando al bersaglio con un Moberit Auschwitz calibro 6 a canna rigata colpì al petto un uomo che stava lavorando in giardino a una distanza, controllata con perizia balistica, di oltre 300 metri. Il proiettile, sparato con munizione a tripla carica, penetrò fino in prossimità del cuore dopo aver rotto una costola e dovette essere estratto con una delicata operazione con prognosi riservata per parecchi giorni, considerata l' età avanzata del ferito. Degna di rilievo la circostanza che il ragazzo aveva l' intenzione di acquistare una rivoltella; l' armaiolo gli fece presente che non poteva vendergliela perché occorreva l' autorizzazione che un minorenne non poteva ottenere, a giorni avrebbe tuttavia ricevuto dei flobert la cui vendita era libera...

A Bellinzona tre adolescenti, avuto in prestito un flobert, si diedero a sparare contro la finestra di una camera abitata da operai causando nei vetri dei fori di cinque centimetri di diametro con il rischio di colpire le persone.

Un caso analogo è avvenuto a Lugano dove un adolescente sparò attraverso una finestra con un Moberit calibro 22 colpendo e danneggiando una porta a vetri.

Ancora a Lugano degli adolescenti acquistarono dei detonatori e della miccia.

A causa della miccia troppo breve i detonatori esplosero tra le mani di uno dei ragazzi asportandogli alcune dita.

Questi episodi, per non elencare che i più gravi avvenuti in questi ultimi due anni, dimostrano il grave pericolo che può rappresentare un' arma o un esplosivo nelle mani inesperte di un ragazzo e l' opportunità di una chiara disposizione di legge che porti finalmente ordine in questo settore il quale dà non poche preoccupazioni al magistrato dei minorenni. Infatti il fascino delle armi, esaltato dal film e dalla televisione, ha fortissima presa sui giovanissimi e si può ben dire che pochissimi ne restano immuni. L' aumentata disponibilità di denaro di cui fruiscono oggi i giovani e persino i ragazzi ne fa di conseguenza una clientela interessante. Solo un categorico divieto di vendita può quindi porre un rimedio efficace a una situazione che preoccupa non solo i genitori consapevoli delle loro responsabilità, ma tutti coloro che conoscono i problemi della gioventù.

Poiché l' art. 41 della Costituzione federale riserva alla Confederazione determinate competenze in materia di armi, munizioni ed esplosivi, poteva nascere il dubbio circa la competenza del Cantone a emanare un divieto di questa natura. Interpellati al proposito, tanto il Dipartimento militare federale quanto il Ministero pubblico della Confederazione hanno confermato che la legislazione federale non impedisce ai Cantoni di emanare disposizioni che vietino la vendita di armi o esplosivi ai minorenni. D' altronde divieti del genere già esistono in altri Cantoni. Friburgo, con decreto del 17 ottobre 1944, ha sottoposto alle disposizioni del concordato anche la vendita degli esplosivi, di modo che il permesso d' acquisto di esplosivi è negato ai minori di 18 anni.

La legge del Cantone di Vaud del 13 novembre 1963 sul commercio delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, sul porto e sul possesso di armi prevede (art. 11) che gli esplosivi non possono essere forniti a chi non presenta un permesso d' acquisto, il quale può essere concesso solamente alle persone che offrano le garanzie necessarie quanto all' impiego, il che sembra escludere i minorenni.

Nel nostro progetto di legge il limite d' età è stato fissato a venti anni in consonanza con quello fissato dalla legge sulla caccia. E' vero che il concordato stabilisce il divieto d' acquisto di armi corte soltanto per i minori di 18 anni. Ciò non impedisce tuttavia al Cantone di emanare prescrizioni più restrittive esplicitamente riservate dall' art. 20 del concordato stesso.

L' art. 12 del progetto di legge prevede la nomina di un esperto cantonale che, in considerazione dei complessi aspetti tecnici della materia, presta al Dipartimento la sua consulenza in quei casi dove occorra il parere di una persona del mestiere. Egli ha inoltre le qualifiche e le conoscenze necessarie per esaminare i richiedenti la patente per la vendita di armi e munizioni. Non si tratta evidentemente di un impiegato in pianta stabile, bensì di un collaboratore da remunerare di volta in volta a seconda delle sue prestazioni.

Per quanto attiene alla vendita di armi corte da fuoco non vi è nulla di particolare da rilevare in quanto è materia esaurientemente già regolata dal Concordato.

L' art. 15 sottopone a talune limitazioni della legge anche la cessione di armi tra privati. Valgono in particolare il divieto di vendita ai minorenni e l' obbligo di possedere l' autorizzazione per l' acquisto di armi corte.

L' art. 16 riprende, per quanto concerne il registro di controllo, le disposizioni contenute nell' art. 12 del concordato.

Anche il Capo secondo dedicato al porto d' arma non introduce alcuna innovazione rispetto alle norme in vigore.

Il Capo terzo infine contiene le disposizioni penali ed esecutive adeguate a quelle contemplate dalle altre leggi cantonali.

Poiché la nuova legge regola anche la questione riguardante il porto d' armi, il quarto capoverso dell' art. 3 della legge sull' ordine pubblico diventa superfluo ed è quindi abrogato. Per abrogare, le altre disposizioni la competenza formale spetta al Consiglio di Stato in quanto trattasi di norme esecutive.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, F. Ghisletta

Il Cancelliere, Beati

Disegno di

**LEGGE**

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamato il Concordato intercantonale sul commercio di armi e di munizioni approvato dal Consiglio federale il 20 luglio 1944 (detto in seguito Concordato) e il decreto legislativo di adesione del 4 novembre 1946;

- visto il messaggio 15 marzo 1966 n. 1356 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Capo I - COMMERCIO DI ARMI E MUNIZIONI**

**Art. 1**

Norme generali

a) Definizione di armi e di munizioni:

1 Sono considerate armi, secondo la presente legge, tutti gli apparecchi ed oggetti destinati, per la loro intrinseca natura, a recar violenta offesa all' integrità fisica delle persone o delle cose, segnatamente:

a) armi corte da fuoco di qualsiasi tipo, forma e calibro;

b) pistole lancia-gas e, in genere, tutte le armi che possono essere usate come lancia-gas;

c) fucili da caccia, a palla o a pallini, e armi da sport;

d) pugnali e stiletti (fissi o articolati);

e) sfollagente (matraques);

f) tirapugni.

2 Sono considerate munizioni le sostanze accessorie destinate all' efficienza delle armi come tali.

## **Art. 2**

### b) Così dubbi

Quando ricorrono dubbi circa la natura dell' oggetto (materiale da guerra, gas pericolosi, armi da caccia, da sport, giocattoli, ecc.) il Dipartimento competente (qui in seguito abbreviato: Dipartimento) deciderà, su istanza o d' ufficio, sentito il parere dell' esperto cantonale.

## **Art. 3**

### Commercio di armi e munizioni

#### a) Patente per la vendita di armi e munizioni:

1 Chiunque esercita il commercio di armi e munizioni, fatta eccezione delle armi elencate all' art. 1, lettere d), e), f), deve possedere l' autorizzazione, a norma del Concordato.

2 L' autorizzazione, denominata Patente per la vendita di armi e munizioni, è rilasciata dal Dipartimento.

## **Art. 4**

### b) Requisiti

1 La patente per la vendita di armi e munizioni può essere concessa solo a persone di buona reputazione, che hanno superato l' esame teorico pratico davanti all' esperto cantonale e che dispongono di un negozio aperto al pubblico.

2 I richiedenti in possesso del certificato di fine tirocinio d' armaiolo sono dispensati dall' esame.

## **Art. 5**

### c) Esercizio del commercio

Il commercio di armi e munizioni può essere esercitato quale attività unica, o quale attività accessoria con altri articoli di negozio, ma, di regola, in locali separati.

## **Art. 6**

### d) Durata e tasse

La patente è valevole per l' anno civile ed è soggetta a una tassa di Fr. 100,--. La tassa annua di rinnovo è di Fr. 50,--.

## **Art. 7**

### e) Estinzione della patente

1 La patente si estingue in caso di decesso del titolare o di cessazione del commercio.

2 Il subingresso non è ammesso. In caso di trapasso di commercio il rilevataro deve chiedere una nuova patente. L' estinzione della patente nel corso dell' anno non dà diritto a rimborso alcun.

## **Art. 8**

### f) Revoca della patente

Il Dipartimento può revocare in ogni momento e con effetto immediato la patente in caso di gravi o ripetute violazioni della presente legge o quando venissero a mancare uno o più requisiti necessari per l' ottenimento.

## **Art. 9**

### Divieti

#### a) Vendita a minorenni

E' proibita la vendita di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

## **Art. 10**

### b) Silenziatori

E' vietata la vendita di silenziatori di qualsiasi tipo.

## **Art. 11**

### Altre norme applicabili

Sono inoltre applicabili gli art. 1, cpv. 3, e 7 del Concordato, nonché le disposizioni federali concernenti la fabbricazione, il commercio e il controllo del materiale da guerra.

## **Art. 12**

### Esperto cantonale

1 Il Dipartimento designa tra gli armaioli in possesso del certificato di fine tirocinio un esperto cantonale.  
2 L'esperto sottopone i richiedenti a un esame teorico-pratico volto ad accertare le loro conoscenze sulla materia, riservata la norma di cui all'art. 4, secondo capoverso.

#### **Art. 13**

##### Armi corte da fuoco

a) Vendita: condizioni:

1 Per la vendita di armi corte da fuoco sono applicabili le disposizioni del Concordato.

2 Di regola i motivi ammessi per l'acquisto di armi da fuoco sono:

a) la sicurezza personale nella propria abitazione o nei locali d'ufficio o di lavoro;

b) la partecipazione a esercizi o gare in uno stand di tiro.

1 L'acquisto da parte di enti pubblici di armi destinate al servizio per i loro agenti non è soggetto ad autorizzazione.

2 L'autorizzazione non può essere concessa agli stranieri che non sono in possesso del permesso di domicilio o di un permesso di dimora ininterrotto da almeno 5 anni. Deroche possono essere fatte in casi particolari.

#### **Art. 14**

##### b) Tassa

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto ad una tassa di franchi 20.--.

#### **Art. 15**

##### Cessioni di armi tra privati

Gli art. 9, 10, 11, 13 e 14 si applicano anche alla cessione di armi tra privati.

#### **Art. 16**

##### Registro di controllo

I commercianti che vendono armi anche se non soggetti all'obbligo della patente, devono tenere un registro in cui siano iscritti gli acquisti e le vendite di armi da loro effettuati e conservare tutti i documenti giustificativi.

## **Capo II - PORTO D'ARMI**

#### **Art. 17**

##### Divieto; eccezioni

1 E' proibito portare armi di qualsiasi natura (sia sulle persone, sia su automobili o altri veicoli) fuori della propria dimora e dei locali d'ufficio o di lavoro senza una licenza di porto d'armi.

2 Questo divieto non si applica:

a) ai militi in servizio, agli agenti della polizia cantonale e comunale, ai funzionari ed agenti delle dogane, ed in genere alle persone addette ad un pubblico servizio dello Stato o dei Comuni, per le armi occorrenti alla prestazione del rispettivo servizio;

b) ai partecipanti ad esercizi in uno stand di tiro;

c) durante l'epoca della caccia, a chi è in possesso della relativa licenza;

d) ai membri delle associazioni di esploratori, durante il servizio (d'ordine, di campeggio, ecc.), limitatamente al tipico coltello facente parte dell'equipaggiamento scout.

2 Il Dipartimento potrà consentire altre eccezioni quando particolari circostanze lo giustifichino.

#### **Art. 18**

##### Rilascia della licenza

La licenza di porto d'armi viene rilasciata dal Dipartimento della licenza competente su domanda motivata.

#### **Art. 19**

##### Impedimenti

1 La licenza non può essere concessa a persone di età inferiore ai 20 anni o quando si verificano per il richiedente uno dei motivi elencati nell'art. 5 del Concordato.

2 In casi particolari, il Dipartimento può derogare alle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 20**

##### Validità Revoca

La licenza è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e rinnovabile su domanda dell'interessato. Il Dipartimento

può revocarla in qualsiasi momento in caso di abuso.

#### **Art. 21**

##### Tassa

Il rilascio della licenza è soggetto a una tassa di Fr. 20.--.

La tassa per il rinnovo è di Fr. 5.--.

#### **Art. 22**

##### Obbligo di portare la licenza

Il titolare deve avere con se la licenza quando porta l' arma autorizzata.

#### **Art. 23**

##### Sequestro e confisca

1 Per l' accertamento delle contravvenzioni gli agenti di polizia cantonale e comunale possono, in qualsiasi momento, eseguire perquisizioni personali e sequestrare l' arma portata abusivamente.

2 Il Dipartimento può ordinare la confisca dell' arma requisita.

#### **Art. 24**

##### Recidività Minacce

Se il contravventore è recidivo o dell' arma portata senza licenza è stato fatto uso anche a solo scopo di minaccia o di intimidazione, la multa è inflitta in misura aggravata, impregiudicate le eventuali sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

### **Capo III - DISPOSIZIONI PENALI ED ESECUTIVE**

#### **Art. 25**

##### Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del Concordato e della presente legge sono punite con l' arresto o con la multa. Sono del resto applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero. E' riservata l' azione penale.

#### **Art. 26**

##### Competenze

La pena dell' arresto e pronunciata dall' Autorità giudiziaria e il giudizio sulle multe compete all' Autorità amministrativa in applicazione della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941.

#### **Art. 27**

##### Concorso di reati

Non si procede contro il contravventore per abusivo porto d' armi quando l' arma sia stata portata a provato o presunto scopo di caccia o pesca, e in relazione allo stesso fatto già sia stata elevata contravvenzione in materia di caccia o di pesca.

#### **Art. 28**

##### Norme di concordato

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l' applicazione delle norme del Concordato e della presente legge.

#### **Art. 29**

##### Ricorsi

Contro le decisioni del Dipartimento è ammesso il ricorso entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

#### **Art. 30**

##### Abrogazioni

Sono abrogati il quarto capoverso dell' art. 3 della legge sull' ordine pubblico del 29 maggio 1941 e ogni altra norma contraria alla presente legge.

**Art. 31**

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.